

## **Novità del mese di Giugno 2016**

### **Normative vigenti in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica Decreto 12 Maggio 2016**

Il Decreto indica i termini massimi per l'**adeguamento antincendio**; indica quando è necessario richiedere la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e le strutture esentate dall'obbligo di adeguamento.

La norma fissa scadenze per l'adeguamento differenziate in base all'età della scuola.

**Adeguamento antincendio nelle scuole** entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto appena pubblicato (**26 agosto 2016**).

Le scuole esistenti devono attuare le misure di cui ai punti 7.0-8-9.2-10-12 del DM 26 agosto 1992.

In altre parole devono:

- Adeguare l'**impianto elettrico** ai criteri stabiliti dalla Legge 86/1968;
- Dotarsi di un **sistema di allarme** in grado di avvertire gli alunni ed il personale in caso di pericolo;
- Installare **estintori** portatili;
- Applicare la **segnaletica** di sicurezza;
- Effettuare **controlli periodici** degli impianti e dei presidi installati.

Entro sei mesi (**26 ottobre 2016**) le scuole già esistenti al momento dell'entrata in vigore del DM 18 dicembre 1975 devono attuare i seguenti punti:

1. Separare i **locali adibiti all'attività scolastica** da quelli ad uso diverso;
2. Utilizzare materiali con una **resistenza al fuoco** adatta in base agli ambienti, come stabilito dal DM 26 giugno 1984;
3. Regolare la **larghezza delle uscite** per ogni piano e l'**affollamento** massimo consentito per aula;
4. Definire gli **spazi** adibiti alle esercitazioni, a deposito, alle attività parascolastiche (auditorium, aule magne), ad autorimesse e ai servizi logistici;
5. Adeguare gli **impianti di produzione del calore**;
6. Dotarsi di **idranti** e **impianti fissi di rilevazione e estinzione degli incendi**.

**All'articolo 1 comma 2**, invece si fa riferimento al **Progetto di nuovi impianti o costruzioni** nonché al **progetto di modifiche da apportare a quelli esistenti**, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (art. 3 del D.P.R. n. 151/2011), previsto per le scuole di categoria B e C dell'Allegato I.

- Il progetto deve **indicare le opere di adeguamento** ai requisiti di sicurezza, inoltre, sempre **all'articolo 1, comma 3** del DM 15/5/2016 si specifica che al termine degli adeguamenti (previsti al comma 1) e comunque entro la scadenza del **termine del 31 dicembre 2016**, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività (ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011).

-----O-----O-----

La legge è entrata in vigore ma possiamo ipotizzare realisticamente una sua applicazione?  
Ai Consulenti di Engineering & Service il compito di informare i Dirigenti Scolastici; ad altri il compito di reperire le risorse necessarie!!!